

# Legittimi i prelievi bancari sopra soglia

Solo tra entità giuridiche diverse il valore complessivo trasferito con contanti non può superare i 3.000 euro

/ Maurizio MEOLI

I limiti all'uso del **denaro contante** costituiscono il tema maggiormente approfondito dalle [FAQ](#) che il Dipartimento del Tesoro ha predisposto – e pubblicato ieri – in risposta alle richieste di chiarimento pervenute in esito alle recenti modifiche alla disciplina antiriciclaggio (per mano del DLgs. [90/2017](#)) in vigore dal 4 luglio 2017.

Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra **“soggetti diversi”**, quando il valore oggetto di trasferimento è “complessivamente” pari o superiore a 3.000 euro, è finalizzato a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Con le parole “soggetti diversi” ci si riferisce a **entità giuridiche distinte**. Si pensi, ad esempio, a trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi. Non si configura, invece, un trasferimento tra soggetti diversi nel caso di prelievo e versamento in banca di denaro contante; che, pertanto, sono operazioni possibili anche per importi pari o superiori alla soglia.

In caso di emissione di **obbligazioni al portatore**, è necessario che la società emittente, nella fase di trasferimento dei titoli a soggetti terzi chieda l'intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l'importo sia pari o superiore a 3.000 euro. Allo stesso modo dovrà ragionarsi per ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli. E, quindi, la consegna diretta dei titoli ai sottoscrittori, senza avvalersi degli intermediari abilitati, rappresenterebbe una violazione del disposto normativo.

Violazione che, in via generale, vede coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo il soggetto che effettua la dazione di denaro, ma anche quello che lo riceve, avendo contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

L'avverbio **“complessivamente”**, poi, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto riguarda, in via ge-

nerale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non è, comunque, ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad esempio, singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione** stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).

In tali ultime ipotesi, comunque, l'Amministrazione può valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato a scopo elusivo. Resta ferma, peraltro, la possibilità di pagare parte dell'importo in contanti e parte con **strumenti tracciabili** in modo da rispettare i limiti normativi.

In relazione a fatture di importo pari o superiore a 3.000 euro, inoltre, è possibile sia accettare denaro contante, **a titolo di caparra**, per importi inferiori alla soglia, sia ottenere il pagamento tramite più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del nuovo comma 12 dell'[art. 49](#) del DLgs. 231/2007, dal 4 luglio 2017 è consentita esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e fissa nel **31 dicembre 2018** il termine ultimo di estinzione.

Di conseguenza, dal 4 luglio 2017: i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti; nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l'estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è **allineata** a quella dei contanti; alla prima occasione utile – quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore – banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all'obbligo di estinzione del libretto.